



Aspetti civilistici e fiscali delle vendite di filatelia e storia postale da parte dei collezionisti

Marco Rossignoli

28 marzo 2023

NELLA CONFERENZA DI OGGI TRATTEREMO:

- A. La responsabilità civilistica dei collezionisti che vendono in Italia materiale filatelico e storico postale
- B. Gli aspetti fiscali delle vendite in Italia di materiale filatelico e storico postale da parte dei collezionisti

QUALI SONO LE RESPONSABILITA' DEL VENDITORE?

- Il venditore risponde della autenticità dei francobolli e del materiale di storia postale oggetto della cessione
- Il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi o difetti di quanto venduto

LA MANCANZA DI AUTENTICITA' DI QUANTO VENDUTO COSTITUISCE INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

- In mancanza di autenticità dei francobolli e del materiale di storia postale oggetto della vendita, il compratore può tutelarsi contestando l'inadempimento del venditore e chiedendo l'adempimento (mediante consegna di un esemplare originale dello stesso pezzo in sostituzione di quello privo di autenticità) ovvero chiedendo la risoluzione della vendita per inadempimento (con la restituzione del bene al venditore, il rimborso del prezzo corrisposto e il risarcimento dell'eventuale danno).
- Secondo i principi del Codice civile, l'eventuale richiesta di adempimento può essere modificata in richiesta di risoluzione, mentre in caso di richiesta di risoluzione non può più essere chiesto l'adempimento.

NELLA PRATICA (PUR SENZA COSTITUIRE PRINCIPIO DI DIRITTO):

- La sostituzione di un francobollo privo di autenticità è concretamente fattibile laddove sia facilmente reperibile nel mercato uno stesso francobollo originale.
- La sostituzione di materiale non facilmente reperibile (come ad es. materiale nell'ambito storia postale, dove spesso vi sono anche pezzi unici) si rivela quasi sempre non concretamente fattibile, sicché in tale ipotesi è più facilmente realizzabile la richiesta di risoluzione (con il rimborso del prezzo corrisposto e l'eventuale risarcimento del danno se sussistente).

- Chi chiede il risarcimento del danno ha, comunque, l'onere di provarne la sussistenza. Se la risoluzione della vendita avviene in tempi brevi (entro qualche giorno dall'operazione), difficilmente sussistono danni o, comunque, danni di entità significativa.
- La buona fede del venditore (consistente nella non conoscenza della mancanza di autenticità di quanto venduto) non esclude la relativa responsabilità nei confronti dell'acquirente, in quanto il venditore aveva l'onere di verificare tale autenticità.

QUALI SONO LE IPOTESI DI MANCANZA DI AUTENTICITA'?

- Materiale falso. E' tale il falso integrale, cioè una riproduzione invece dell'originale.
- Materiale falsificato (ipotesi molto più frequente in filatelia e storia postale). Rientrano in tale ipotesi, ad es., un francobollo o una busta originali, ma contraffatti in alcune delle rispettive parti (es. francobollo originale sul quale è stata apposta una soprastampa falsa; busta originale sulla quale è stato apposto un annullo falso o sulla quale è stato applicato un francobollo originale che non faccia parte dell'affrancatura con la quale tale busta ha viaggiato).

GARANZIA PER I VIZI E I DIFETTI

- Secondo i principi del Codice civile, il venditore è tenuto a garantire che i francobolli e il materiale di storia postale oggetto di cessione siano immuni da difetti che li rendono inidonei all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- Tra i vizi che possono sussistere su un francobollo vi sono, ad es., le tracce di linguella e i vizi della dentellatura.
- Tra i vizi che possono sussistere su materiale di storia postale vi sono, ad es., la busta danneggiata, la sussistenza del solo frontespizio della busta, la busta piegata, la presenza sulla busta e sui relativi francobolli di graffette di cucitrice.
- Ai fini della operatività della garanzia, è necessario che i vizi non siano chiaramente visibili e che l'acquirente non li conosca.

- In presenza di vizi, l'acquirente ha la possibilità, a propria discrezione, di chiedere la risoluzione della vendita (restituzione del bene al venditore, rimborso del prezzo corrisposto e risarcimento dell'eventuale danno), ovvero la riduzione del prezzo di vendita.
- In alcuni casi, i francobolli o il materiale di storia postale, pur non avendo vizi, mancano delle qualità promesse (ad es., il francobollo, pur essendo originale e in ottime condizioni, non presenta una particolare varietà di stampa che costituiva elemento della compravendita).

I TERMINI PER LE CONTESTAZIONI

- Nell'ipotesi di inadempimento del venditore, la relativa azione può essere promossa entro dieci anni.
- In caso di vizi e difetti o di mancanza di qualità, occorre, invece, operare la contestazione (mediante raccomandata AR o PEC) entro otto giorni dalla relativa scadenza (tale termine decorre dal momento dell'acquisto se quanto contestato è facilmente riconoscibile). In mancanza di definizione bonaria, una eventuale azione in sede giudiziaria deve essere promossa entro un anno dalla consegna di quanto oggetto di vendita.

SUGGERIMENTI

- In alcuni casi può essere difficile comprendere se sussistano i presupposti per contestare l'inadempimento ovvero per contestare la sussistenza di vizi o difetti o mancanza di qualità
- E', pertanto, opportuno, onde evitare il rischio di incorrere in decadenze, operare in tempi molto brevi un esame dettagliato di quanto acquistato.
- In ogni caso, è opportuno conservare la documentazione dell'acquisto (ricevuta con la descrizione del materiale acquistato, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento; documentazione di tale pagamento). Tale documentazione si rivelerà utile in caso di contestazioni.

LE VENDITE TRAMITE CASA D'ASTA

- Nel caso di vendite tramite casa d'asta, occorre fare riferimento alle relative condizioni generali (specifiche per ogni casa d'asta).
- Normalmente la casa d'asta agisce come mandataria senza rappresentanza del venditore (art.1705 c.c.) e come tale è responsabile di quanto proprio tramite viene venduto. Tuttavia le condizioni generali di vendita definite dalla casa d'asta spesso limitano le relative responsabilità (che sussiste in ogni caso in ipotesi di dolo o colpa grave).
- La responsabilità del venditore sussiste nei rapporti interni con la casa d'asta (salvo diverso accordo tra le parti).

IL VALORE DEI CERTIFICATI PERITALI

- L'autenticità del materiale filatelico e di storia postale viene spesso sottoposta al parere di un perito che, nel caso ne ritenga la sussistenza, rilascia un certificato al riguardo.
- Il certificato ha il valore giuridico di un parere tecnico, ma non ha valore assoluto, potendo essere contraddetto da un parere anche completamente difforme.
- Se la prestazione del perito filatelico implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, non vi è responsabilità per danni, salvi i casi di dolo o colpa grave.

I privati, quando vendono i propri oggetti da collezione (come francobolli e materiale di storia postale) sono soggetti a imposizione fiscale?

- Si tratta di un tema complesso. Infatti, non vi è una risposta univoca a tale interrogativo, ma è necessario analizzare ogni singolo caso per valutare le relative specificità al riguardo.
- Innanzitutto, occorre comprendere in quale tipologia di vendita rientra l'operazione posta in essere.
- Quanto illustrato si basa sulla giurisprudenza tributaria in materia, ma, in assenza di norme specifiche, è possibile anche giungere a conclusioni diverse.

POSSIBILI TIPOLOGIE DI VENDITA

- Vendita che non configura attività commerciale (non soggetta a tassazione)
- Vendita che configura la fattispecie di attività commerciale occasionale (soggetta a tassazione come reddito diverso)
- Vendita che configura la fattispecie di attività commerciale abituale (soggetta a tassazione come reddito di impresa)

VENDITA CHE NON CONFIGURA ATTIVITA' COMMERCIALE

Rientra in questa tipologia la vendita operata dal collezionista senza fine speculativo.

Il collezionista privato è tipicamente animato da uno spirito «culturale» che lo porta ad acquistare il materiale (nel caso di specie francobolli e materiale di storia postale) per incrementare la propria collezione. Come tale potrebbe occasionalmente decidere di vendere alcuni oggetti; tuttavia non svolge significative attività funzionali e/o propedeutiche alla rivendita, bensì opera vendite isolate (intese non tanto come occasionali, quanto come «sganciate» da una attività consistente in una pluralità di atti funzionalmente collegati tra loro).

VENDITA CHE NON CONFIGURA ATTIVITA' COMMERCIALE

Il collezionista si distingue dal soggetto che svolge attività commerciale occasionale che, diversamente, è animato da una finalità speculativa.

Quest'ultimo, infatti, acquista occasionalmente oggetti da collezione (come francobolli e materiale di storia postale) al fine preordinato di una successiva vendita, con lo scopo di conseguire un profitto.

- La maggiore difficoltà è quella di distinguere la vendita che non configura attività commerciale (non soggetta a tassazione) dalla vendita che configura attività commerciale occasionale (soggetta a tassazione come reddito diverso)
- In alcuni casi è stato, infatti, contestato al collezionista di aver effettuato, seppure in modo occasionale, attività commerciale di intermediazione della circolazione degli oggetti da collezione (acquisto e rivendita).
- Conseguentemente, per comprendere se si è in presenza di una vendita che non configura attività commerciale o di una vendita che configura attività commerciale occasionale, occorre fare riferimento agli indicatori individuati nel tempo dalla giurisprudenza tributaria.

SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 21776 IN DATA 20 OTTOBRE 2011

VIENE AFFERMATA LA NON TASSABILITA' DELLE OPERAZIONI
IN ESAME AVENTI AD OGGETTO LA VENDITA DI AUTO D'EPOCA

La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della esistenza della attività commerciale è necessaria una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo. Deve, pertanto, sussistere un programma imprenditoriale. Deve sussistere, inoltre, una stretta relazione funzionale tra acquisti «a monte» (acquisti preordinati alla vendita) e vendita «a valle» (vendita con finalità speculativa).

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE N. 826 IN DATA 9 MAGGIO 2016

La Commissione Tributaria ha affermato la difficoltà di valutazione tra il soggetto che acquista gli oggetti da collezione (nel caso di specie bottiglie di liquori cosiddette «mignon») per fini speculativi e l'amatore che li acquista per collezione, ma, successivamente, li rivende e guadagna senza aver avuto un obiettivo di lucro, magari per rinnovare la propria collezione con altri oggetti che lo appassionano maggiormente.

In tal caso, la distinzione è rappresentata dalla sussistenza o meno dei requisiti identificativi della attività commerciale. Tali requisiti devono emergere dalla regolarità, sistematicità e ripetitività degli atti posti in essere finalizzati al lucro.

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO N. 1412 IN DATA 18 SETTEMBRE 2018

Con tale sentenza si afferma che la dismissione di un patrimonio artistico (nel caso di specie costituito da quadri), avvenuta molto tempo dopo (anche 40 anni) da parte del collezionista è attività diversa dalla compravendita imprenditoriale di opere d'arte.

Secondo la Commissione Tributaria, un collezionista acquista e vende opere d'arte allo scopo di cambiare e arricchire la propria collezione. Inoltre, il tempo impiegato alla creazione e al mantenimento della collezione e l'esperienza accumulata in materia non consistono in attività commerciale.

SINTESI DEGLI ELEMENTI IN BASE AI QUALI LA VENDITA CONFIGURA O NON CONFIGURA ATTIVITA' COMMERCIALE

- Sussistenza o meno della finalità speculativa.
- Periodo di tempo trascorso tra l'acquisto e la vendita di un determinato oggetto.
- Quantità delle operazioni di vendita (numerosità o meno).
- Numero di acquirenti coinvolti nelle operazioni di vendita.
- Sussistenza o meno di una organizzazione di vendita (con uso di sito internet, attività pubblicitaria, impiego di collaboratori, partecipazione a mercatini e/o convegni di vendita, etc.).
- Investimenti operati ai fini di tale organizzazione di vendita.

OGGETTI DA COLLEZIONE RICEVUTI GRATUITAMENTE

- Non dovrebbero essere soggette a tassazione le plusvalenze realizzate in occasione della vendita di oggetti da collezione ricevuti in caso di successione o di donazione (in quanto ricevuti gratuitamente)
- In ipotesi di successione o di donazione, infatti, il venditore non può aver preordinato l'acquisto ai fini della successiva cessione. Quest'ultima consiste pertanto in un atto di dismissione patrimoniale che non comporta tassazione.
- Sul punto occorre tuttavia tener conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 3078/1996), secondo la quale l'imposizione fiscale può sussistere anche in ipotesi di vendita di beni acquisiti per successione quando tra il momento dell'acquisizione della titolarità e quello della vendita sia stata posta in essere una attività finalizzata ad aumentare il valore di mercato dei beni stessi.

COME PROCEDERE IN CONCRETO

- Conservare la documentazione di acquisto della titolarità di ogni oggetto della propria collezione (ricevuta di acquisto, relativo pagamento tracciato etc.). Tale documentazione permette di provare non solo la titolarità, ma anche il prezzo di acquisto e la data in cui lo stesso è stato effettuato.
- Conservare la documentazione della propria collezione oggetto di vendita (copie delle pagine dei raccoglitori, scansioni dei francobolli e del materiale di storia postale, eventuali articoli di illustrazione, eventuali esposizioni, etc.).
- In caso di successione inserire nella relativa dichiarazione gli oggetti da collezione ricevuti in eredità con il relativo valore.
- Conservare la documentazione delle vendite effettuate.

La documentazione da conservare è finalizzata a provare l'eventuale decorso del tempo tra l'acquisto della titolarità degli oggetti da collezione (a titolo oneroso o a titolo gratuito) e la relativa vendita; la circostanza che tali oggetti hanno fatto parte di una collezione strutturata; le eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate; la non abitualità delle vendite operate.

Laddove il collezionista non avesse elementi sufficienti per escludere che la vendita configuri attività commerciale, dovrà considerare la vendita stessa come attività commerciale occasionale.

In tale ipotesi, l'operazione sarà soggetta a tassazione come reddito diverso, con imputazione temporale per cassa.

Considerata la complessità della materia, è comunque, opportuno valutare specificamente ogni singolo caso, con l'ausilio del consulente fiscale di fiducia.



Grazie